

**Consiglio Nazionale forense, sentenza 22 novembre 2018, n. 145
Presidente Salazar – Segretario Capria**

Fatto

1.- Con decisione dei 19 novembre 2010 – 18 gennaio 2011 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, a conclusione del procedimento disciplinare svoltosi a carico dell'avv. [RICORRENTE], ha inflitto al medesimo la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due, avendolo ritenuto responsabile dei seguenti addebiti: "...per avere leso il decoro e la dignità della professione forense e per avere violato il dovere di adempimento previdenziale e fiscale in particolare, con riferimento alla causa civile n. [OMISSIS]/06 r,g, pendente avanti al Tribunale di Milano, sezione distaccata di Legnano ed alla successiva transazione: 1. per avere richiesto e percepito in data 20/02/2006 contestualmente alla sottoscrizione del mandato, la somma di euro 1.500,00 dalla propria assistita [ESPONENTE], a titolo di fondo spese, senza rilasciare la relativa fattura; 2. per avere richiesto alla propria assistita, a transazione avvenuta, dapprima l'ulteriore somma di euro 2.500,00 nel mese di luglio 2009, richiesta portata ad euro 5,000,00 nel settembre 2009, il tutto in spregio alle assicurazioni offerte in sede di transazione quando pattuiva con la propria assistita che l'ammontare delle proprie competenze era da ritenersi soddisfatto con il versamento della somma di 6.000,00, corrisposta da controparte in atto di transazione, in aggiunta all'importo di euro 1.500,00 percepito in data 20.02.2006 e di cui al punto 1); e ciò in violazione dei principi di cui agli artt. 5 (doveri di probità, dignità e decoro), 6 (doveri di lealtà e correttezza), (doveri di adempimento fiscale) e 60 (norma di chiusura). In Gallarate dal 20.02.2006 ad oggi". 2.- La vicenda disciplinare trae origine da un esposto pervenuto al COA territoriale da parte della dott.ssa [ESPONENTE] (firmato dall'avv. [TIZIA] in forza di procura in calce) in cui si sosteneva: - che l'avv. [RICORRENTE] era stato da lei officiato di assisterla al fine di conseguire il risarcimento dei danni da lei subiti per gli incongrui trattamenti terapeutici praticati in dipendenza di un intervento chirurgico; - che al momento di avviare il relativo giudizio l'avv. [RICORRENTE], durante un incontro avvenuto nel febbraio 2006 presso il suo studio alla presenza della madre ([MEVIA]) e della sorella ([TIZIA]), aveva fatto richiesta di un fondo spese di euro 1.500,00; - che avendo l'avv. [RICORRENTE] rifiutato di ricevere detto importo tramite assegno, l'istante, accompagnata dalla madre ed alla presenza della stessa, in un successivo incontro avvenuto il 20/2/2006, corrispondeva il suddetto importo in contanti, senza ricevere fattura e/o ricevuta per il pagamento effettuato, rilasciando in detta occasione il formale mandato per avviare il giudizio; - che nel corso del giudizio (fondato sulle risultanze di una consulenza di parte redatta dal dott. [CAIO], zio dell'avv. [RICORRENTE]) veniva espletata ctu medico legale, in esito alle cui favorevoli conclusioni si avviavano tra le parti colloqui transattivi, che portavano, nel mese di maggio 2009, alla formulazione di un' offerta finale complessiva (successiva ad altra ritenuta inadeguata) di euro 45.000,00 in essa inclusa la somma di euro 6.000,00 "per la refusione delle spese legali" (così testualmente nell'esposto); - che l'istante, convocata dall'avv. [RICORRENTE] presso il suo studio per valutare detta proposta transattiva, avendo espressamente chiesto al medesimo "quali ulteriori spese non rifuse da parte avversa avrebbe dovuto eventualmente sostenere", veniva resa edotta dall'avv. [RICORRENTE] "che avrebbe dovuto essere saldata unicamente la parcella del dott. [CAIO] di circa euro 2.000,00" e che, pertanto, a lei "sarebbero rimasti approssimativamente euro 37.000,00 a titolo di sorte capitale"; inoltre, l'avv. [RICORRENTE] "nulla riferiva...circa eventuali ed ulteriori spettanze a lui dovute né ciò è mai precedentemente avvenuto"; - che l'istante, ricevute tali informazioni, si determinava ad accettare l'offerta (come da atto di quietanza che veniva accluso all'esposto), riscuotendo la relativa somma con bonifico del 18/6/2009 e corrispondendo all'avv. [RICORRENTE] l'importo omnia previsto in quietanza di euro 6.000,00 mediante assegno

bancario; - che, a distanza di qualche settimana, l'esponente veniva convocata dall'avv. [RICORRENTE] in studio per saldare il dott. [CAIO]: l'incontro, al quale era presente la madre, avveniva il 23/7/2009; in detta occasione, l'avv. [RICORRENTE] le richiedeva di corrisponderle la somma di euro 4.000,00 "in nero" di cui euro 1.500,00 per il dott. [CAIO] e euro 2.500,00 per le sue residue spettanze (precisando che se il dott. [CAIO] avesse dovuto emettere la fattura la somma da corrispondere sarebbe stata di euro 3.000,00 iva inclusa); - che, a questo punto, l'esponente, in procinto di recarsi in vacanza, incaricava la sorella [ESPONENTE] (già dottoressa in giurisprudenza all'inizio della vicenda e frattanto divenuta avvocato) di richiedere all'avv. [RICORRENTE] la notula delle competenze con il dettaglio dell'attività prestata e copia degli atti posti in essere; - che con raccomandata del 29/7/2009 l'avv. [RICORRENTE] rimetteva la documentazione richiesta e la propria parcella (per un importo complessivo di euro 13.824,97, cap ed iva compresi, al lordo della somma di euro 6.000,00 già corrisposta e, quindi, con un saldo a dare di euro 7.824,97), precisando che residuavano a dare le competenze dovute al dott. [CAIO] (per un importo di euro 2.500,00 oltre iva, come da notula che veniva pure rimessa) e le sue competenze per tutta l'attività stragiudiziale da lui svolta (sia anteriormente all'instaurazione del giudizio che nel corso dello stesso); - che l'esponente, recatasi in compagnia del padre ([SEMPRONIO]) in data 17/7/2009 presso lo studio dell'avv. [RICORRENTE], per avere "spiegazioni per la condotta dallo stesso tenuta", si sentiva formulare una richiesta di pagamento della somma di euro 5.000,00 in nero per definire bonariamente la vicenda; - che, a tal punto, l'esponente -sulla premessa di non essere stata edotta preventivamente delle maggiori somme (rispetto all'importo omnia di euro 6.000,00 versato dall'Assicurazione e dell'acconto iniziale di euro 1.500,00) da corrispondere all'avv. 3 [RICORRENTE] e dell'importo di euro 3.000,00 da versare al dott. [CAIO] come da "parcella del 4 giugno 2008 mai ricevuta prima del luglio 2009" e che, ove fosse stata messa al corrente di tali ulteriori esborsi in fase di transazione non si sarebbe determinata ad accettarla (considerato che tutti gli oneri di controversia, compreso il costo della ctu espletata, avrebbero inciso per un importo tale da farle residuare un netto di poco superiore alla metà della somma offerta di euro 45.000,00)- si era determinata a notiziare il COA di quanto sopra chiedendo l'eventuale adozione nei suoi confronti dei "provvedimenti disciplinari che riterrà opportuni". 3.- Ricevuta informazione del suddetto esposto, l'avv. [RICORRENTE] depositava in data 28/10/2009 una prima memoria difensiva, corredata da numero 22 documenti, con cui contestava integralmente lo stesso, in quanto contenente "un coacervo di mere asserzioni sfornite di qualsiasi prova" e denunciava che l'iniziativa, frutto di una "raffinata macchinazione", fosse funzionale ad ottenere "con indebite pressioni la rinuncia da parte del sottoscritto al legittimo compenso per l'attività defensionale giudiziale svolta". In estrema sintesi (posto che la memoria espone tesi che vengono riprese, ora, nei motivi di ricorso, sui quali si dirà infra), l'avv. [RICORRENTE] negava di avere ricevuto l'acconto di euro 1.500,00; deduceva che la cliente ed i suoi familiari (che avevano avuto parte attiva nella vicenda) erano stati tenuti costantemente informati dell'iter del giudizio e della trattativa con l'Assicurazione; precisava, in particolare, che, manifestata disponibilità alla transazione da parte dell'Assicurazione, era stata inoltrata in data 9/6/2008 una formale proposta alla quale era stata acclusa anche la nota delle spese legali "fino a quel momento ammontanti ad euro 1.174,58 per assistenza stragiudiziale ante causam ed euro 11.224,89 per onere legali di lite", dopo un'ulteriore sessione con la cliente "ove la stessa autorizzava l'invio di tale missiva"; puntualizzava, ancora, che fosse chiaro che l'Assicurazione avesse offerto alla fine la somma omnia di euro 45.000,00 "di cui euro 39.000,00 per capitale ed euro 6.000,00 per concorso alle spese legali" e che, quindi, la stessa era ben consapevole che restavano a suo carico, oltre le spese (già anticipate) di ctu e gli onorari del proprio ctp, anche le residue competenze del proprio legale; lamentava, infine, che l'avv. [TIZIA] (sorella dell'esponente) avesse redatto una lettera "ingiuriosa e diffamatoria" nei suoi confronti per la quale sollecitava il COA ad intervenire. 4.- Quest'ultimo, nella seduta del

18/12/2009, preso atto della relazione del Consigliere delegato, deliberava l'apertura del procedimento disciplinare, formulando gli addebiti trascritti sub. 1.- A seguito della comunicazione di tale delibera, l'avv. [RICORRENTE] faceva pervenire in data 23/2/2010, tramite il difensore nominato, ulteriore memoria, con cui, sostanzialmente, ribadiva le difese già svolte, aggiungendo: che l'esposto presentato era "un atto radicalmente nullo, sia formalmente che sostanzialmente", per essere stato 4 sottoscritto dal solo difensore (e non pure dalla parte) sulla base di una "procura alle liti" da ritenersi "nulla" (poiché la stessa "può essere autenticata dal difensore soltanto se apposta in calce od a margine degli atti tipici indicati dall'art. 83, co 3 cpc" (ed avrebbe, quindi, dovuta essere semmai rilasciata per atto notarile o mediante scrittura privata autenticata) e, comunque, inidonea allo scopo (non contenendo alcuna autorizzazione "a sottoscrivere né depositare alcun esposto in nome e per conto della sorella"); che i capi di incolpazione presupponevano accordi e pattuizioni sul compenso che avrebbero dovuto risultare, per essere validi ed efficaci, da atto scritto, viceversa inesistente. Si ribadiva che alla lettera del 3/6/2008 (diretta dall'avv. [RICORRENTE] al legale della Compagnia assicurativa) fosse allegata la "notula" delle spese legali per le prestazioni rese fino al 28/5/2008 e che la lettera era stata approvata dalla cliente, "sicché in tale data i sig.ri [OMISSIS] ben conoscevano l'ammontare delle competenze dell'avv. [RICORRENTE] per l'opera sino a quel momento prestata" e che, quindi, l'importo delle spese indicato nell'atto di quietanza dovesse intendersi come mero "concorso" alle spese di lite di maggiore importo, che restavano per il supero a carico della parte. Si evidenziava, ancora, il pregio dell'attività svolta (che aveva consentito di giungere ad una vantaggiosa transazione) e la conformità a tariffa della notula redatta (ciò che escludeva che si fosse in presenza di richieste "sproporzionate" e non dovute). 5.- Disposta la citazione a giudizio per una seduta inizialmente rinviata, su richiesta, alla seduta del 29/10/2009 -audito l'incolpato (che si riportava alle memorie in atti) e sentiti in qualità di testi l'esponente, la madre, il padre e il dott. [CAIO]- il COA, in esito alla discussione del difensore dell'incolpato (che concludeva per il proscioglimento dello stesso da entrambi i capi d'incolpazione), riteneva, con dispositivo riportato a verbale, la responsabilità dello stesso per tutti i fatti addebitati, irrogandogli la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi due. 6.- Il COA, in particolare, superata l'eccezione pregiudiziale "di nullità della procura e dell'esposto stesso per omessa sottoscrizione della parte esponente" (vuoi perché l' "ampiezza della formula utilizzata" abilitava il difensore a "sottoscrivere, anche esso solo, l'esposto"; vuoi perché, potendosi procedere in sede disciplinare anche d'ufficio, il COA "appresa la notizia del comportamento avente possibile rilevanza disciplinare" era abilitato a procedere comunque), riteneva ammissibili e utilizzabili le deposizioni rese (non ostandovi i principi di natura civilistica invocati dalla difesa e non risultando i testi escussi "incapaci" di deporre in ragione del dedotto interesse personale all'esito della lite, non potendosi, in particolare, condividere l'assunto che i genitori dell'esponente avessero essi stessi conferito mandato difensivo all'avv. [RICORRENTE]). Nel merito, riteneva provati entrambi gli addebiti contestati alla stregua dei testi escussi (da ritenersi "attendibili" non potendo la loro credibilità, in particolare, essere negata in ragione "del solo rapporto di parentela con l'esponente"), essendo credibile, altresì, sul piano logico, la corresponsione di un acconto (peraltro unico) in corso di causa anche per fare fronte ai costi di avvio del giudizio e non risultando dall'atto di transazione che l'importo di euro 6.000,00 indicato nell'atto di quietanza fosse da intendersi come "contributo" e/o "concorso" alle spese e che, d'altra parte, l'avv. [RICORRENTE] avesse "altrimenti specificato alla Cliente che la somma a carico di controparte fosse da considerarsi un mero acconto". 7.- Avverso la predetta decisione, ha proposto rituale e tempestivo ricorso l'interessato, affidato a dieci motivi che vengono di seguito così succintamente riassunti: 1° motivo: "Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti - Falsità del contenuto dell'esposto e totale assenza di prova delle contestate condotte" - Si ricostruisce la vicenda oggetto di esame, per inferirne che l'esposto prodotto sarebbe inficiato da "gravissime falsità" e che

l'iniziativa presa dall'esponente risponderebbe "al mero scopo di esercitare pressioni sull'incolpato al fine di tentare di ottenere dallo stesso la rinuncia al saldo di sua spettanza". Si ribadisce che la circostanza che l'importo di euro 6.000,00 indicato nell'atto di quietanza fosse da intendersi quale mero contributo al pagamento delle spese risultava per tabulas dall' e.mail inviata in data 6/4/2009 all'avv. [FILANO] (ove l'importo detto viene indicato "quale concorso alle spese di lite sostenute", come da notula allegata) e dalla stessa fattura emessa in data 24/6/2009 successivamente al pagamento effettuato dall'Assicurazione (in cui si parla di "quota rifiuta da controparte in sede transattiva"), ricevuta dalla [ESPONENTE] senza contestazione immediata; nonché, a monte, dal fatto che alla lettera del 3/6/2008 (diretta dall'avv. [RICORRENTE] al legale della Compagnia assicurativa, con cui veniva formulata una prima proposta transattiva) fosse allegata la "notula" delle spese legali per le prestazioni rese fino al 28/5/2008 e che la lettera era stata approvata dalla cliente, sicché gli [OMISSIS] ben conoscevano "l'entità dei compensi richiesti dall'avv. [RICORRENTE]" e che essi fossero di maggiore entità rispetto all'importo poi riconosciuto della controparte in sede di transazione, da intendersi, perciò, quale mero "contributo" delle dette spese di maggiore importo. 2° motivo: "Violazione di legge, in particolare in relazione agli artt. 2721 e ss. c.c. nonché all'art. 2233 c.c., in merito all'asserita conclusione di accordi preventivi sul compenso tra il Professionista ed i clienti"- Si deduce che nel 2° capo d'incolpazione si presuppone l'esistenza di un accordo sul compenso (nel senso di ritenere soddisfatte le proprie competenze col pagamento della somma di euro 6.000,00 corrisposta da controparte) la cui prova il COA ha desunto dalle deposizioni raccolte, in violazione delle disposizioni indicate nell'epigrafe del motivo che, invece, escludono l'ammissibilità al riguardo delle prove orali, con l'effetto di fare ritenere ogni eventuale (ma contestato) accordo "nullo" 6 perché appunto non previsto per iscritto "con conseguente obbligo dei clienti di retribuire in ogni caso il Professionista secondo tariffa per l'opera svolta". 3° motivo: " Violazione di legge e carenza di motivazione. Illegittima inversione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. - Violazione dell'art. 2729 e dell'art. 27 Cost. Assenza di prova delle condotte contestate" - Si deduce (in continuità logica col 1° motivo) l'erroneità della decisione impugnata per avere fondato il giudizio di colpevolezza dell'incolpato sulla base delle sole dichiarazioni rese dall'esponente e dai suoi familiari, pervenendo il COA - in violazione del principio per cui spetta allo stesso l'onere della prova circa la fondatezza dell'addebito e non all'incolpato dare la prova contraria - ad affermare la sua responsabilità perché "non avrebbe fornito idonea prova della correttezza del proprio comportamento e dell'infondatezza delle accuse mosse". 4° motivo: "Violazione di legge: Inammissibilità delle testimonianze dei sigg.ri [SEMPRONIO] e [MEVIA]; in subordine, omesso giudizio critico sulla credibilità dei testi ed omessa considerazione del loro interesse concreto ed attuale nella vicenda" - Si sostiene che i genitori dell'esponente debbano considerarsi "clienti" in senso sostanziale per avere inizialmente incaricato l'avv. [RICORRENTE] di seguire la controversia e per avere avuto "una parte estremamente attiva nella vicenda", per l'effetto essendo obbligati, in detta qualità, a corrispondergli il compenso dovuto; essi, pertanto, sarebbero "portatori di un interesse concreto, qualificato e attuale a tentare di smentire le legittime richieste di compenso", così da risultare "incapaci" a testimoniare ex art. 246 c.p.c. e, comunque, "inattendibili". La decisione impugnata, pertanto, essendo fondata sulle loro deposizioni è da ritenersi radicalmente viziata. 5° motivo: "Violazione di legge, in particolare, dell'art. 43 R.D. n. 378/1934, in relazione all'omessa contestazione dell'art. 43 Cod. Deont. Forense.- Lesione del diritto di difesa dell'incolpato".- Si deduce che le condotte contestate nel 2° capo d'incolpazione (e, cioè, l'aver richiesto alla cliente somme ulteriori rispetto a quelle di cui alla transazione) integra la fattispecie prevista dall'art. 43, canone II°, del CDF vigente all'epoca dei fatti. Il fatto che la violazione di detto articolo "non è stata però formalmente contestata", venendo tuttavia la sanzione irrogata "per tale esatta fattispecie", renderebbe nulla la decisione impugnata essendo la sanzione stata applicata per un fatto mai contestato, in violazione altresì del diritto di difesa. 6° motivo: " Eccesso

di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti. Contraddittorietà della prova asseritamente raggiunta in relazione al preteso acconto versato dai sig.ri [OMISSIS]”.- Si sostiene (riproponendo la stessa censura sostanziale di cui al 1° motivo di ricorso) che il COA sarebbe pervenuto ad affermare la sussistenza anche della violazione contestata nel 1° capo d’incolpazione sulla base della sole dichiarazioni rese dai testi escussi, in assenza di qualsiasi riscontro documentale, così elevando “la parola del 7 debitore” a dato di prova inoppugnabile. In ogni caso, essendo stata svolta anteriormente all’instaurazione della causa un’intesa attività stragiudiziale, ove pure il pagamento della somma di euro 1.500,00 fosse avvenuto, esso avrebbe dovuto ritenersi effettuato a saldo di tale attività e non, come contestato nel 1° capo d’incolpazione, come “fondo spese” del giudizio. 7° motivo: “ Eccesso di potere: irrogazione in relazione alle contestate condotte di sanzione evidentemente sproporzionata ed in contrastato con la giurisprudenza del CNF, con la dottrina e con le precedenti specifiche decisioni del COA di Busto Arsizio”.- Si deduce la “macroscopica sproporzione tra le condotte contestate (quand’anche fossero avvenute e fossero state effettivamente provate nella loro asserita sussistenza) e l’entità della sanzione irrogata”, per l’effetto concludendo che, a ritenere sussistente la contestata responsabilità, sanzione più adeguata e giusta, alla luce della consolidata giurisprudenza del CNF (e dello stesso COA territoriale) sarebbe stata quella dell’avvertimento o, al più, della censura. 8° motivo: “ Violazione di legge: Nullità / inesistenza dell’esposto per omessa sottoscrizione”.- Si deduce che l’esposto presentato era “un atto radicalmente nullo, sia formalmente che sostanzialmente”, per essere stato sottoscritto dal solo difensore (e non pure dalla parte) sulla base di una “procura alle liti” da ritenersi “nulla” [poiché la stessa “può essere autenticata dal difensore soltanto se apposta in calce od a margine degli atti tipici indicati dall’art. 83, co 3 cpc” (ed avrebbe, quindi, dovuta essere semmai rilasciata per atto notarile o mediante scrittura privata autenticata)] e, comunque, inidonea allo scopo (non contenendo alcuna autorizzazione “a sottoscrivere né depositare alcun esposto in nome e per conto della sorella”): l’esposto, dunque, non avrebbe dovuto avere alcun seguito ed essere subito archiviato. 9° motivo: “Omessa considerazione della testimonianza del dott. [CAIO] – Omessa considerazione dell’evidente finalità strumentale dell’esposto – Omessa valutazione delle circostanze soggettive dell’esponente formale e degli esponenti sostanziali”.- Si deduce che la “macchinazione” posta in essere in danno del ricorrente, finalizzata a costringere lo stesso a rinunciare al suo legittimo compenso, sarebbe stata chiara ed evidente se il COA avesse considerato che analoga azione intimidatoria era stata posta in essere a carico del ctp dott. [CAIO], che, fatto oggetto di un analogo esposto davanti al proprio ordine professione, ha ricevuto poi il pagamento delle sue competenze (con assegno di euro 3.000,00) immediatamente dopo che il suo Ordine aveva archiviato l’esposto. La simmetria delle due azioni vale a rendere evidente la “strumentalità” degli esposti e la loro reale finalità. 10° motivo: “ Omessa considerazione delle circostanze oggettive, documentali e soggettive della vicenda.- Omessa applicazione del principio del “favor” per l’incolpato in 8 assenza di oggettive prove della contestata condotta. Omessa valutazione delle circostanze soggettive dell’incolpato”.- Si lamenta che il COA abbia dato immotivato credito alle deposizioni testimoniali, ignorando gli elementi difensivi addotti dal ricorrente, appiattendosi acriticamente sulle accuse dell’esposto, pervenendo all’affermazione della sua responsabilità nonostante “la totale assenza di prove” o, comunque, la loro insufficienza, applicando per di più una sanzione assai grave “potenzialmente foriera di un gravissimo danno all’immagine professionale dell’incolpato e alla sua attività lavorativa”, quando sanzione più adeguata (anche a volere ritenere collocarsi la fondatezza degli addebiti) sarebbe stata quella dell’ avvertimento o, al più, della censura. 8.- All’udienza di discussione, le parti hanno concluso come riportato in epigrafe.

Diritto

Il ricorso è infondato nella sua prospettazione principale, potendo essere accolta solo la richiesta subordinata di riduzione della sanzione. 1.- Infondato è, anzitutto, l'ottavo motivo di ricorso (che in ordine logico deve essere prioritariamente esaminato) col quale si deduce la nullità dell'esposto (e del conseguente procedimento cui esso ha dato avvio) per essere stato sottoscritto dal solo difensore (e non pure dalla parte) sulla base di una "procura alle liti" da ritenersi "nulla" (poiché la stessa "può essere autenticata dal difensore soltanto se apposta in calce od a margine degli atti tipici indicati dall'art. 83, c. 3° cpc" ed avrebbe, quindi, dovuta essere semmai rilasciata per atto notarile o mediante scrittura privata autenticata) e, comunque, inidonea allo scopo (non contenendo alcuna autorizzazione "a sottoscrivere né depositare alcun esposto in nome e per conto della sorella"). L'esposto, dunque, non avrebbe dovuto avere alcun seguito ed avrebbe dovuto essere subito archiviato. Assorbente è il rilievo che l'azione disciplinare non è condizionata dalla fonte della notizia dell'illecito, avendo il COA il dovere di procedere d'ufficio allorché venga a conoscenza di fatti di potenziale lesività deontologica, anche sulla base di denunce di persone non direttamente coinvolte nella situazione nel cui ambito il possibile illecito è maturato. Se anche, dunque, realmente la denuncia de qua fosse stata direttamente ed esclusivamente riferibile all'avv. [TIZIA] e non alla sorella, ciò non poteva implicare che il COA si astenesse dall'esaminare e valutare il rilievo disciplinare dei fatti rappresentati. In tal senso è costante la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr, per tutte: CNF, 17 luglio 2014, n. 98 e CNF, 3 marzo 2005, n. 43) e, prima ancora, inequivoco il dato testuale della normativa di riferimento (art. 38, comma 3°, RDL n. 1578/1933, che espressamente prevede che il procedimento disciplinare possa essere "iniziato d'ufficio", riprodotto in 9 parte qua ora nell'art. 50, comma 4°, legge n. 247/2012 che fa obbligo al CDD di procedere non solo in caso di esposto/denuncia ma anche quando "vi è comunque una notizia di illecito disciplinare", quale che sia la fonte di acquisizione). Può aggiungersi, tuttavia, che la digressione che il ricorrente propone -facendo riferimento all'art. 83, comma 3 c.p.c. (per il quale la procura alle liti può essere autenticata "in giudizio" dal difensore solo se apposta in calce od a margine degli atti tipici ivi indicati) ovvero all'art. 337, comma 1°, c.p.p. (che prevede che la denuncia sia sottoscritta personalmente dalla parte e, nel caso di presentazione non diretta, richiede la sottoscrizione autenticata)- è fuori misura, per un verso, perchè il c.d. "esposto" a sfondo disciplinare non è equiparabile alla denuncia/ querela prevista dal codice di rito penale (così da soggiacere alle forme tipiche previste da detto codice), e, per altro verso, che è improprio, stante la natura amministrativa e non giurisdizionale del procedimento davanti al COA, invocare, quanto alle forme di rilascio della procura, l'applicazione di norme di rito processualciviltistico da rispettarsi dalla parte che "sta in giudizio col ministero di un difensore" (art. 83, comma 1°, c.p.c.). Se non bastasse tutto ciò, resterebbe da osservare (come opportunamente rilevato dal COA) che, comunque, l'ampiezza della formula utilizzata nella "procura alle liti" stesa in calce all'esposto (la quale fa riferimento al "presente procedimento", nonché "agli atti inerenti, conseguenti e successivi") è tale da dovere necessariamente fare ritenere che il difensore nominato "avesse il potere di sottoscrivere, anche esso solo, l'esposto" a nome della parte assistita. 2.- I motivi di ricorso primo, secondo, terzo, quarto, sesto e nono -coi quali si contesta sotto più profili la decisione impugnata per avere ritenuto fondati entrambi i capi d' incolpazione - possono essere esaminati unitariamente, in quanto tutti centrati nella comune prospettiva della violazione delle norme sulla prova e della carenza motivazionale dell'affermata responsabilità del ricorrente. Ciò che, infatti, unisce le varie (e spesso ripetitive) censure -pure nell'autonomia formale della loro formulazione- è il completo svuotamento di valore probatorio delle deposizioni rese dall'esponente, nonché dei di lei genitori, sulla base delle quali il COA si è determinato, in ragione del fatto che alle stesse non avrebbe dovuto essere riconosciuta alcuna valenza probatoria stante: (i)- l'inammissibilità della prova testimoniale (secondo motivo) perché assunta in violazione degli artt. 2721 e ss. c.c.; (ii)- l'incapacità a deporre dei coniugi [OMISSIS] in quanto essi

stessi "clienti" in senso sostanziale dell'incolpato ed aventi perciò un interesse concreto e attuale alla contestazione sorta in ordine al pagamento del maggiore compenso preteso (quarto motivo, prima parte); (iii)- l'inattendibilità assoluta dei testi in ragione dei rapporti di parentela (quarto motivo, seconda parte); (iv)- la "macchinazione" in tesi preordinata dai signori [OMISSIS] a danno di esso ricorrente al fine di sottrarsi al pagamento del giusto compenso dovuto per l'attività (stragiudiziale e giudiziale) svolta (primo motivo prima parte, in relazione al nono motivo). Così da pervenire -nonostante l'assenza di prova delle condotte contestate, sulla base di una sostanziale inversione della regola probatoria per la quale spetta al COA di dare la prova dell'addebito e non all'incolpato di dare la prova dell'infondatezza dello stesso (terzo motivo)- a ritenere sussistente sia il primo capo d'incolpazione (sesto motivo), sia il secondo capo d'incolpazione (primo motivo), viceversa da ritenersi entrambi non provati. Tutti i diversi profili di censura di cui sopra risultano però infondati. 2. 1 - Infondato è il profilo di ricorso (secondo motivo) sub (i) col quale si sostiene che le circostanze relative all'avvenuto pagamento in contanti e senza fattura dell'acconto di euro 1.500,00 (che l'avv. [RICORRENTE] ha sempre negato di avere ricevuto) ed alle "assicurazioni" date in sede di perfezionamento della transazione che gli unici esborsi a carico della parte sarebbero stati i costi riferiti al compenso residuo del ctp, sicché nessuna ulteriore somma sarebbe stata dovuta all'avv. [RICORRENTE] oltre quella ricevuta da controparte di euro 6.000,00 omnia, non avrebbero potuto formare oggetto di prova testimoniale, ostandovi il divieto di cui "agli artt. 2721 e ss c.c. nonché all'art. 2233 c.c.". Sul punto è dirimente osservare che i limiti di ammissibilità alla prova testimoniale stabiliti dagli artt. 2721 e ss. c.c. riguardano esclusivamente l'esistenza del contratto, come fonte di obbligazioni fra le parti, ma non trovano applicazione quando si tratta di dimostrare fatti storici, sia pure connessi al contratto (in tal senso, per tutte: Cass. 24/5/2012, n. 8236 e Cass. 15 luglio 2009, n. 16538). Nel caso di specie si tratta (non di provare l'esistenza del contratto e delle connesse pattuizioni sul compenso, ma) semplicemente di accertare - ai soli fini della verifica di sussistenza o meno dei due addebiti contestati - se vi sia stato un pagamento per il quale non è stata emessa fattura (primo capo d'incolpazione) e se la richiesta di un compenso ulteriore rispetto a quello corrisposto dalla controparte fosse stato o meno rappresentato alla parte all'atto della transazione (secondo capo d'incolpazione). Trattandosi, quindi, di accertare questi due fatti storici (e non l'esistenza di un contratto o di fatti incidenti sul rapporto contrattuale e sulle connesse obbligazioni) - in funzione solo di verificare il rispetto degli obblighi deontologici di emettere fattura per ogni pagamento ricevuto (art. 15 CDF vigente all'epoca dei fatti, corrispondente all'art. 29, comma 3°, CDF vigente) e di non richiedere un compenso maggiore di quello inizialmente indicato, salvo ne abbia fatto riserva (art. 43, canone III, CDF previgente, corrispondente all'art. 29, comma 5, CDF vigente)- è di tutta evidenza che la prova degli stessi non trova limiti negli artt. 2721 e ss. c.c. e ciò rende senz'altro ammissibile la prova testimoniale espletata davanti al COA. 2.2 - Infondati sono, altresì, il profilo di ricorso (quarto motivo, prima parte) sub (ii) col quale si deduce l'incapacità a deporre dei genitori dell'esponente in quanto essi stessi "clienti" in senso sostanziale dell'incolpato, tenuti perciò al pagamento del compenso e, quindi, aventi un interesse concreto ed attuale a contrastare la richiesta di pagamento dello stesso in favore dell'avv. [RICORRENTE] (quarto motivo, prima parte), nonché il profilo di ricorso (quarto motivo, seconda parte) sub (iii) col quale si deduce, in ogni caso, l'inattendibilità assoluta dei detti testi in ragione dei rapporti familiari con l'esponente. Quanto al primo aspetto è corretto ritenere che, nell'ambito dell'attività professionale di assistenza legale il rilascio della procura alle liti e il conferimento dell'effettivo mandato professionale sono atti giuridicamente indipendenti, talché deve considerarsi "cliente", come tale tenuto al pagamento del compenso, colui che, anche se la procura alle liti venga conferita da altri nel cui interesse la prestazione viene svolta, ha affidato al professionista l'incarico, richiedendogli la prestazione della sua opera (ex multis, in tal senso: Cass. 22/1/1994, n. 626 e Cass. 27/7/1987, n. 6494). Sennonché, contrariamente a quanto opina il ricorrente,

le risultanze istruttorie acquisite consentono bensì di ritenere che i genitori dell'esponente abbiano avuto un ruolo attivo nella vicenda (supportando e consigliando la figlia e partecipando -in particolare, la madre- assieme alla stessa a diverse sessioni presso lo Studio dell'avv. [RICORRENTE], che, d'altra parte, ammette di avere sempre tenuta informata anche la madre "dei progressi della vicenda e dei contatti con la controparte e la Compagnia"), ma nulla consente di affermare (mancando al riguardo qualsiasi elemento di prova) che essi (od uno di essi) abbiano acquisito la qualità "clienti" (coi connessi obblighi diretti di pagamento del compenso) per avere richiesto al medesimo di assistere la figlia nella vicenda relativa al risarcimento del danno. Quanto al secondo aspetto, è sufficiente ricordare che, in materia di prova testimoniale, "non sussiste con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge... alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale" (Cass. 20/1/2006, n. 1109), dovendosi ritenere che l'attendibilità dei testi che si trovino in detti vincoli "non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità" (sentenza da ultimo citata. In senso conforme, tra le altre: Cass. 17/12/2015, n. 25398 e Cass. 21/11/1997, n. 11635). In altri termini: quei vincoli non creano un problema di "necessaria inattendibilità", ma possono solo porre una questione di "non credibilità" che andrà, tuttavia, argomentata e dimostrata in concreto.

2.3- Niente più che una suggestione, poi, è la tesi per la quale l'intera vicenda sarebbe il frutto di una "messinscena" dalle sorelle [OMISSIS] e dai loro genitori "poi indotti come testi" e "pedissequamente recepita dal CdO pur in assenza di ogni oggettivo riscontro", "al mero scopo di esercitare indebite pressioni sull'incolpato al fine di tentare di ottenere dallo stesso la rinuncia al saldo di sua spettanza" per l'attività stragiudiziale e giurisdizionale svolta. In particolare, è nient'altro che una suggestione pretendere di sostenere la tesi della preordinata "macchinazione" argomentando (nono motivo di ricorso) che la stessa tecnica utilizzata nei confronti del ricorrente sarebbe stata impiegata anche nei confronti del ctp dott. [CAIO] "che è stato oggetto dapprima della minaccia e poi del deposito di un infondato esposto contenente accuse dello stesso tenore e parimenti sformite di prova", salvo, poi, a ricevere il pagamento di quanto dovutogli subito dopo che il CdO di appartenenza ha provveduto ad archiviare l'esposto presentato contro di lui. E', quindi, improprio ed infondato pretendere di derivare l'infondatezza degli addebiti mossi al ricorrente - che dovrà, viceversa, semmai essere fatta derivare dalla mancanza concreta di prova - dalla vicenda che ha riguardato il ctp dott. [CAIO] (senza, peraltro, che delle circostanze che hanno originato l'esposto nei confronti di quest'ultimo, degli accertamenti svolti dal CdO d'appartenenza e delle motivazioni che hanno condotto al provvedimento di archiviazione si conosca alcunché, nessun atto documentale essendo stato acquisito e assolutamente neutra risultando la deposizione resa dal dott. [CAIO] al COA territoriale).

2.4 - Quanto sin qui evidenziato, quindi, vale a far ritenere che la sola ed unica questione che l'impugnativa proposta dal ricorrente legittimamente pone è, dunque, quella della verifica circa la concreta sussistenza di prove - ritenuta dal COA e negata, invece, dal ricorrente - delle condotte contestate (primo, quinto e sesto motivo sesto di ricorso). Sul punto, il Consiglio ritiene di dovere condividere, per le ragioni che si passa ad illustrare, la valutazione compiuta dal COA territoriale circa la fondatezza di entrambi gli addebiti di cui ai capi d'incolpazione, con la sottolineatura di base che non risulta in alcun modo aderente al contenuto della motivazione della decisione impugnata la deduzione (terzo motivo di ricorso, da ritenersi pertanto infondato per difetto del presupposto) per la quale il COA - in violazione dei principi (ivi ricordati) che regolano l'onere della prova in ambito disciplinare (e che si traducono in ciò che, secondo le decisioni di questo Consiglio citate alla pagina 8 del ricorso, spetta al COA fornire la prova circa fondatezza dell'addebito e non all'incolpato fornire la prova dell'insussistenza dello stesso) - sarebbe pervenuto ad affermare la responsabilità dell'avv. [RICORRENTE] per il fatto che lo stesso "non avrebbe fornito idonea prova della correttezza del proprio comportamento e dell'infondatezza delle accuse mosse" (così, a pag. 8 del ricorso). Gli è, invece, che il COA ha fondato il suo

convincimento in ordine alla ritenuta responsabilità dell'incolpato esclusivamente sul fatto che le emergenze istruttorie e, in particolare, le deposizioni raccolte, ritenute attendibili, deponevano in tal senso. Il che - come si passa a dire - appare valutazione corretta e da condividersi. a) - Sul primo capo d'incolpazione L'addebito contestato attiene al fatto che il ricorrente avrebbe ricevuto nel febbraio 2006 un acconto in contanti a titolo di fondo spese dell'importo di euro 1.500,00 senza rilasciare la relativa fattura. Il COA ha ritenuto provata la contestazione sulla base della prova testimoniale raccolta (che si è visto essere ammissibile), consistente nella deposizione dell'esponente, nonché in quella della madre ([MEVIA]) e nell'altra de relato del padre ([SEMPRONIO]). La [OMISSIS], in particolare, a conferma di quanto leggesi sul punto ai paragrafi 2, 3 e 4 dell'esposto presentato dalla figlia (confermato, in parte qua, da quest'ultima nell'audizione resa alla seduta del 19/11/2010) ha riferito che nel febbraio 2006 ebbe a recarsi, unitamente alla figlia, presso lo studio dell'avv. [RICORRENTE], aggiungendo testualmente: "egli chiese un acconto di euro 1.500,00. Una settimana dopo ritornai dal professionista per pagare, sempre con mia figlia, munita del libretto degli assegni. [RICORRENTE] rifiutò l'assegno richiedendo contanti. Fissai altro appuntamento per la settimana dopo e, sempre presente mia figlia, versammo euro 1500 in contanti" (circostanza, questa, confermata, sia pure de relato, anche dal padre). Entrambe confermano, poi, di non avere ricevuto il documento fiscale (id est: fattura) dell'avvenuto pagamento (divergendo, per vero, le dichiarazioni rese sulla sola circostanza, marginale e che non integra un contrasto tale da infirmare la credibilità complessiva del narrato, se l'emissione della fattura fosse stata richiesta espressamente - come riferisce l'esponente oppure no, come riferito dalla [OMISSIS]). L'inesistenza della fattura, peraltro, è circostanza da ritenersi pacifica, non solo perché non acquisita agli atti, ma perché ammessa anche dall'incolpato (che, tuttavia, la spiega con la radicale negazione di avere ricevuto il pagamento di cui i testi hanno riferito). - Col sesto motivo di gravame, il ricorrente - richiamando il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui l'esistenza di un riscontro di natura documentale costituisce criterio di affidamento e di verifica di attendibilità delle deposizioni rese dall'esponente o da altri soggetti portatori di un interesse personale e diretto nella vicenda (quali, però, si è visto non essere i genitori dell'esponente per non rivestire essi la qualità di "clienti", affermata invece impropriamente dal ricorrente) - deduce appunto "l'assoluta mancanza di qualsivoglia riscontro documentale" per negare l'efficacia probatoria delle deposizioni raccolte. Non è chi non veda, però, come l'invocare la mancanza di una prova documentale in relazione alla contestazione di avere ricevuto un pagamento in nero significherebbe in pratica affermare che lo stesso non potrebbe mai essere provato sulla base di dichiarazioni orali, a prescindere dall'attendibilità e/o credibilità di chi le renda e, quindi, in sostanza, che la mancanza di una qualsiasi ricevuta del pagamento varrebbe a decretarne sempre l'impossibilità di provarlo. Il che è conseguenza inaccettabile che vale a dimostrare l'incongruità della tesi. Ancora più assurdo è pretendere, poi, di avere un riscontro documentale in relazione all'addebito di non avere emesso fattura: l'omessa fatturazione esclude per definizione che di essa vi possa essere una prova documentale. Neppure vale a inficiare la credibilità delle dichiarazioni rese il fatto (pure dedotto dal ricorrente) che l'esponente abbia contestato la circostanza del pagamento in nero e dell'omissione della fattura solo a distanza di tre anni dal fatto, trovando ciò spiegazione in ciò che è solo nel 2009 che la questione assume rilievo perché è in tal momento che l'avv. [RICORRENTE] quantifica le sue spettanze senza tuttavia portare a deconto (oltre la somma di euro 6.000,00 corrisposta dall'Assicurazione) anche l'importo di euro 1.500,00 che l'esponente assume di avergli versato. Per altro verso, il fatto della corresponsione della somma predetta in occasione dell'avvio del giudizio (dopo l'iniziale e non risolutiva fase stragiudiziale: cfr. docc. da 2 a 8 allegati alla memoria difensiva depositata il 28/10/2009) e del conferimento della procura alle liti appare sul piano logico del tutto coerente, risultando per contro poco plausibile che l'avv. [RICORRENTE] (che già aveva svolto una prodromica, seppure infruttuosa, attività stragiudiziale non retribuita, per la quale ha

continuato infatti a reclamare il pagamento) si sarebbe determinato ad intraprendere lo stesso finanche anticipandone i costi (contributo unificato, iscrizione a ruolo, etc.). Si deve, dunque, concludere che la prova testimoniale espletata (che si compendia in più dichiarazioni che non presentano contraddizioni interne e, salvo piccole sbavature che non ne minano l'attendibilità, risultano coerenti tra loro) abbia fatto emergere in modo univoco l'effettività della condotta ipotizzata nel primo capo d'incolpazione, la quale integra all'evidenza le violazioni contestate: artt. 5, 6 e, in particolare, 15 (dovere di adempimento fiscale) del CDF vigente all'epoca dei fatti. Dovere di adempimento fiscale, va detto per incidens, per concludere, che non verrebbe meno neppure se si aderisse alla tesi - curiosamente prospettata in ricorso (pag. 13), sia pure in via residuale e subordinata, perché incompatibile con la insistita richiesta di pagamento anche dell'attività stragiudiziale svolta ante causam (che ancora con la lettera del 29/7/2009 - doc. 21, allegato alla prima memoria difensiva - si afferma non retribuita) - che "quand'anche fosse stato effettivamente dimostrato tale asserito pagamento, esso avrebbe quindi dovuto essere inteso in funzione solutoria di quanto già riconosciuto come dovuto per l'attività ante causam" (loc. cit): anche in tal caso, infatti, saremmo in presenza di un pagamento -per una prestazione professionale resa nell'ambito dell'unitaria controversia- per il quale non è stata emessa fattura. 15 b)- Sul secondo capo d'incolpazione L'addebito contestato attiene al fatto che l'avv. [RICORRENTE], in sede di trattative finalizzate alla transazione della controversia e al momento della formalizzazione della stessa, avrebbe dato "assicurazioni" all'assistita che le uniche spese di cui la stessa si sarebbe dovuta fare carico (oltre quelle già sopportate, relative al costo della svolta ctu) sarebbero state quelle relative al saldo delle competenze del ctp dott. [CAIO], sicché nessuna ulteriore somma avrebbe dovuto essere versata all'avv. [RICORRENTE] oltre quella ricevuta da controparte pari ad euro 6.000,00 omnia, mentre, a transazione intervenuta, lo stesso formulava richiesta di ulteriori somme, così contravvenendo, per quanto non espressamente richiamato nell'incolpazione, all'art. 43, secondo canone, del CDF vigente all'epoca dei fatti. Il COA ha ritenuto provato anche detto addebito sulla base delle deposizioni raccolte che - si legge nella decisione impugnata - "hanno sostanzialmente confermato il fatto che prima della conclusione della transazione con controparte l'avv. [RICORRENTE] non disse alla Cliente che, oltre alla somma in discussione con controparte e che quest'ultima avrebbe corrisposto a titolo di spese legali della danneggiata, vi sarebbe stato anche un ulteriore importo, peraltro di rilevante entità, gravante sulla Cliente". Ha aggiunto, poi, che anche nell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'esponente (doc. 19 - allegato alla memoria difensiva depositata il 28/10/2009) "la somma di euro 6.000,00 risulta corrisposta 'per onorari relativi all'assistenza legale', senza indicazione che trattasi di acconto o di concorso, né risulta altrimenti il fatto che l'avv. [RICORRENTE] abbia altrimenti specificato alla cliente che la somma a carico di controparte fosse da considerare un mero acconto". Il ricorrente - al netto della solita censura (che si è detto già essere infondata: v. sopra) che la prova non avrebbe dovuto essere ammessa e che i testi escussi sarebbero incapaci di testimoniare e, comunque, inattendibili in ragione dei loro rapporti di parentela con l'esponente e dell'interesse personale e diretto alla contestazione insorta (in quanto, in tesi, obbligati direttamente al pagamento del compenso) - contesta la correttezza delle argomentazioni riferite sul rilievo che esse sarebbero smentite dalla documentazione prodotta. Sostiene, in particolare: a)- che l'esponente ed i suoi familiari (che si riconosce hanno partecipato a numerose "sessioni" presso il suo Studio: la qual cosa, per incidens, accresce il tasso di "credibilità" di quanto da essi narrato) sono stati costantemente tenuti informati dei "progressi" della trattativa in corso; b)- che essi erano al corrente che le somme richieste alla controparte a titolo di compenso erano superiori a quella di euro 6.000,00 poi riconosciuta dalla stessa; c)- che, in particolare, essi avevano consapevolezza che il pagamento della predetta somma rappresentasse solo un "concorso" al pagamento delle competenze da lui maturate. Osserva, in contrario, il Consiglio: - che l'atto di transazione e quietanza non contiene

alcuna specificazione che la somma di euro 6.000,00 veniva corrisposta a titolo di "concorso" delle competenze dell'avv. [RICORRENTE] ovvero quale "quota" delle stesse o "contributo" ad esse, leggendosi ivi che la predetta somma veniva corrisposta (in aggiunta alla somma di euro 39.000,00 versata "in linea capitale") "per onorari relativi all'assistenza legale" (oneri compresi) senza ulteriori specificazioni; - che non può trarsi argomento di prova della previa conoscenza da parte dell'assistita dell'avv. [RICORRENTE] che si trattasse solo di un "concorso" nel pagamento delle competenze a lui dovute dalla specificazione contenuta nella fattura n. 40 del 24/6/2009 - relativa al pagamento dell'importo omnia di euro 6.000,00, corrisposto da controparte alla dott.ssa [ESPONENTE] e da quest'ultima girato con assegno all'avv. [RICORRENTE] - in cui il detto pagamento viene riferito a "quota rifiuta da controparte in sede di trattativa": e, ciò, essendo la fattura un atto formato unilateralmente dal professionista e, comunque, successivo alla transazione; - che neppure risulta vero che la controparte nel corso della trattativa abbia riconosciuto che l'importo di euro 6.000,00 veniva corrisposto a titolo di "concorso" alle spese di lite; in particolare, un tale riconoscimento (contrariamente a quanto il ricorrente lascia intendere: cfr. pag. 3 ricorso) non è contenuto nella comunicazione telematica del 31/7/2008 dell'avv. [FILANO], posto che in detta comunicazione quest'ultimo non propone all'avv. [RICORRENTE] (che aveva formulato una prima richiesta transattiva con lettera del 3/6/2008, con cui quantificava l'importo delle spese legali in complessivi "euro 11.224,89 incluse CPA ed IVA, come da notula che allego": cfr. doc. 14 - allegato alla prima memoria difensiva) di pagare solo una "quota" su detto importo, ovvero di essere disponibile solo ad un "concorso" delle stesse, ma - rilevando che la nota era stata formulata applicando i massimi di tariffa- evidenziava solo che "sarebbe opportuno che Tu valutassi di ridimensionare i valori dai massimi ai medi", precisando che "difficilmente, diversamente, riuscirei ad ottenere l'autorizzazione a chiudere"; - che non vi è prova che la suddetta lettera del 3/6/2008, alla quale veniva allegata notula delle spese legali nella misura complessiva di euro 11.224,89, cpa ed iva compresi, fosse stata - come sostiene il ricorrente (v. ricorso) facendo di tanto il punto di forza della sua contestazione - previamente sottoposta alla cliente che ne autorizzava l'invio e che, per tal modo, essa era venuta a conoscenza dell'entità dei compensi pretesi dall'avv. [RICORRENTE] e fosse stata posta in condizioni di intuire che la differenza tra tale importo e quello riconosciuto da controparte avrebbe dovuta da lei essere corrisposta; - che, infine, la dicitura che l'importo di euro 6.000,00 deve intendersi quale "concorso alle spese di lite sostenute" compare, anteriormente alla conclusione della transazione, solo nell'e.mail del 6/4/2009 inviata dall'avv. [RICORRENTE] all'avv. [FILANO]; ma anche in tal caso non vi è prova che la stessa fosse stata portata all'attenzione dell'assistita o in qualche modo da essa conosciuta. In definitiva, da una parte, le deposizioni raccolte confermano che prima della conclusione della transazione con controparte l'avv. [RICORRENTE] non disse alla Cliente che, oltre alla somma di euro 6.000,00 che controparte avrebbe corrisposto a titolo di spese legali ed all'acconto iniziale di euro 1.500,00 (da ritenersi, per quanto detto, effettivamente corrisposto), essa avrebbe dovuto corrispondere ulteriori somme; dall'altra parte, la documentazione acquisita non consente di ritenere che l'assistita fosse stata informata di tanto o comunque fosse stata messa in condizione di percepire ciò. Risulta, così, provata la condotta materiale contestata nel secondo capo d'incolpazione (senza che rilevi, ai fini che interessano, stabilire se il diverso e maggiore importo successivamente richiesto fosse giustificato o meno a termini di tariffa: all'incolpato, infatti, non si contesta di avere richiesto un compenso "sproporzionato" ed eccessivo, ipotesi questa presa in considerazione nel secondo canone dell'art. 43 del CDF vigente all'epoca dei fatti). Deve, dunque, ritenersi integrata anche la violazione di cui all'art. 43 terzo canone del CDF. Al quale riguardo - e si viene, così, a prendere in esame il quinto motivo di ricorso ("violazione di legge, in particolare dell'art. 48 R.D. n. 378/1934, in relazione all'omessa contestazione dell' art. 43 Cod. Deont. Forense") con cui, in definitiva, si lamenta che illegittimamente l'avv. [RICORRENTE]

sarebbe stato ritenuto responsabile della violazione dell'art. 43, terzo canone, CDF che, tuttavia, "non è stata mai formalmente contestata" – si deve ricordare che "l'omessa indicazione della norma deontologica violata non determina l'invalidità del procedimento disciplinare, atteso che, per pacifica e consolidata giurisprudenza, la contestazione, se adeguatamente specificata in ordine all'indicazione dei comportamenti addebitati e tale da garantire all'inculpato la predisposizione di una difesa compiuta ed efficace, non richiede né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare, né la individuazione delle norme deontologiche che si assumono violate" (CNF, 15 dicembre 2011, n. 199. Giur. costante: tra le tante, CNF, 30 gennaio 2012, n. 2 e 20 luglio 2012, n. 98). Nella fattispecie, la contestazione mossa col secondo capo d'inculpazione è stata chiaramente individuata e ben compresa nella sua portata dall'avv. [RICORRENTE]: tant'è che lo stesso ha potuto adeguatamente difendersi, producendo corposi scritti difensivi, in cui -pur essendo stato omesso il riferimento specifico all'art. 43, terzo canone, CDF – è stato lui stesso a riportare la contestazione alla norma suddetta sia pure per escluderne la violazione (v. in particolare, pag. 8 della memoria difensiva depositata il 23/2/2010). 3.- Venendo ad esaminare il profilo di ricorso subordinato (richiesta di applicazione di una sanzione più blanda), deve, anzitutto, ribadirsi che l'art. 65, comma 5°, legge n. 247/2012 ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in precedenza ritenuto inapplicabile. E' principio di diritto consolidato, infatti, che "in tema di giudizi disciplinari nei confronti di avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'inculpato, avendo l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recepito il criterio del "favore rei", in luogo di quello del "tempus regit actum" (Cass. Sez. Un. 16 febbraio 2015, n. 3023. In senso conforme, per la giurisprudenza di questo Consiglio, tra le tante: CNF, 12 luglio 2016, n. 180; CNF, 23 luglio 2015, n. 123 e CNF, 18 luglio 2015, n. 112). Ora, al ricorrente è stata contestata la violazione degli artt. 5 (doveri di probità, dignità e decoro) e 6 (doveri di lealtà e correttezza), nonché 15 (doveri di adempimento fiscale) e della condotta riconducibile all'art. 43, terzo canone, del CDF vigente all'epoca dei fatti. Gli artt. 5 e 6 trovano corrispondenza, nel nuovo CDF, nell'art. 9 che non prevede un apparato sanzionatorio autonomo (con la conseguenza che la sanzione applicabile dovrà essere individuata in una tra quelle previste nell'art. 22 c. 1°, da fissarsi in concreto avuto riguardo ai criteri dettati dall'art. 21, commi 2°, 3° e 4°, anche tenuto conto dei criteri ex art. 22, comma 2°, che valgono ad attenuare ovvero aggravare la sanzione). L' art. 15 trova corrispondenza nel nuovo CDF nell'art. 16 del nuovo CDF (anch'esso sfornito di un regime sanzionatorio specifico) e nell'art. 29, comma terzo (che prevede la sanzione edittale della censura, quella attenuata dell'avvertimento e quella aggravata fino alla sospensione non superiore a 1 anno). Analogamente, l'art. 43, terzo canone, del CDF precedente trova corrispondenza nel nuovo CDF nell'art. 29, comma 5 (che prevede anch'esso la sanzione edittale della censura, quella attenuata dell'avvertimento e quella aggravata fino alla sospensione non superiore a 1 anno). Pare, dunque, congruo ed adeguato –in mancanza di concreti elementi che possano indurre a ritenere integrata l'ipotesi aggravata (per la cui esclusione si ritiene di valorizzare altresì l'assenza di precedenti disciplinari) e che, per converso, la contestazione di un duplice addebito milita nel senso di escludere la possibilità di applicare la sanzione attenuata dell'avvertimento- irrogare la sanzione della censura, così, in definitiva, accogliendo il motivo subordinato di ricorso.

P.Q.M.

visti gli artt.50 e 54 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e gli artt. 59 e ss. del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37; il Consiglio Nazionale Forense, in parziale accoglimento del ricorso, ridetermina la sanzione in quella della censura. Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione

delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2012.